

Accordo sulla commissione paritetica di fiducia (CPF)

tra

la Federazione Svizzera dei Fisioterapisti (FSF)
(detta in seguito FSF)

e

**il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS),
la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),
l'Assicurazione invalidità (AI), rappresentata da
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),
(detti in seguito Assicuratori)**

In base all'art. 9 della Convenzione tariffale del 1° settembre 1997 si conviene quanto segue:

Art. 1 Premessa

¹In base all'art. 9 della Convenzione tariffale le parti contraenti designano come istanza convenzionale di conciliazione una Commissione paritetica di fiducia (CPF) competente per tutti i Cantoni.

Art. 2 Compiti

¹La CPF funge da istanza di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffale.

²La CPF si occupa delle questioni legate all'interpretazione della tariffa e alla creazione di nuove tariffe. È inoltre incaricata di valutare le misure e i metodi nella fisioterapia.

³Nelle sue raccomandazioni la CPF tiene conto degli aspetti dell'efficacia, dell'economicità e dell'appropriatezza.

⁴Alla CPF compete di fissare contributi dei non membri.

Art. 3 Competenze

¹La Commissione non possiede potere decisionale per i compiti di cui all'articolo 2 capoverso 1.

²Per le proposte di conciliazione, che hanno carattere di perizia, deve sussistere l'unanimità.

Art. 4 Organizzazione della CPF

¹La CPF è composta da:

- a tre rappresentanti della FSF,
- b tre rappresentanti del CAMS
- c tre rappresentanti della CTM, AI e AM.

²I rappresentanti della CTM, AI e AM non hanno diritto di voto per le proposte di conciliazione che riguardano il CAMS.

³I rappresentanti del CAMS non hanno diritto di voto per le proposte di conciliazione che riguardano la CTM, l'AI, e l'AM.

⁴Per le altre decisioni la procedura è stabilita dalla CPF.

⁵Le parti contraenti nominano un sostituto per ogni membro.

⁶La presidenza è affidata alla FSF.

⁷Il segretariato della CPF è curato dal CAMS.

⁸Le norme di procedura della CPF possono essere fissate in un regolamento.

⁹Le richieste rivolte alla CPF devono essere indirizzate a: Segretariato della CPF, c/o Concordato degli assicuratori malattia svizzeri, Römerstrasse 20, 4502 Soletta.

Art. 5 Ricorso a esperti

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.

Art. 6 Procedura

¹Ogni richiesta rivolta alla CPF deve contenere l'istanza, la motivazione e i documenti necessari alla valutazione.

²La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento dell'intera documentazione.

³Le sedute della CPF vengono verbalizzate.

⁴La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.

⁵Se entro quattro mesi dal ricevimento dell'intera documentazione la CPF non è in grado di elaborare una proposta di conciliazione o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale competente.

⁶Le proposte di conciliazione possono essere contestate entro 30 giorni con riserva del cpv. 5.

⁷La pubblicazione delle proposte di conciliazione della CPF spetta alle parti contraenti.

Art. 7 Finanziamento

¹Le parti contraenti provvedono alla remunerazione dei propri rappresentanti. I costi del segretariato vengono ripartiti.

²Per il richiedente la procedura è gratuita. Rimane riservato l'articolo 7 capoverso 3.

³Alle parti che agiscono intenzionalmente può essere addebitata la totalità o una parte di costi.

Art. 8 Entrata in vigore / disdetta

¹Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1998. Esso sostituisce i corrispondenti accordi dalla FSF con il CAMS del 1.1.1995 e con la CTM, l'UFAM e l'UFAS del 31.12.1994.

²La procedura di disdetta è analoga a quella stabilita all'articolo 10 della Convenzione tariffale del 1° settembre 1997.

Sempach, Soletta, Lucerna, Berna, il 1° settembre 1997

Federazione Svizzera dei Fisioterapisti (FSF)

Il Presidente:

Il Direttore:

M. Borsotti

H. Walker

Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS)

Il Presidente:

Il Vicedirettore:

U. Müller

H. Christen

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il Presidente:

W. Morger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Divisione AI

La Vicedirettrice:

B. Breitenmoser

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il Vicedirettore:

K. Stampfli